

REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
QUINTA SEZIONE PENALE



19570/15

Composta dagli Ill.mi Siggenti Magistrati:  
Dott. GENNARO MARASCA  
Dott. ANTONIO BEVERE  
Dott. SILVANA DE BERARDINI  
Dott. PIERO SAVANI  
Dott. STEFANO PALLA  
- Rec. Consigliere -  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
- Consigliere -  
- Consigliere - N. 32010/2014  
- Presidente - N. 1208  
SENTENZIA  
SENTENZIA  
UDIENZA PUBBLICA  
DEL 07/04/2015

sul ricorso proposto da:

ha pronunciato la seguente

24/01/2014  
avverso la sentenza n. 2595/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del

visit gli atti, la sentenza e il ricorso  
udiata in PUBBLICA UDIEUNZA del 07/04/2015 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. STEFANO PALLA  
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E. GELVAGLI  
che ha concluso per il nonnulla che si è  
UDITI i difensori Avv.

## FATTO E DIRITTO

ricorre avverso la sentenza 24.1.14 della Corte di appello di Genova che ha confermato quella in data 24.9.08 del locale tribunale con la quale è stato condannato, come segue:

attenuanti genetiché prevalenti, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, oltre le penali accessorie di legge, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, relativa al fallimento delle s.r.l., dichiarato in data 13.7.06, società di cui il amministratore unico ed avente come oggetto sociale la commercializzazione di preziosi e oggetti d'arte.

Deduce il ricorrente, con il primo motivo, violazione dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per non avere i giudici considerato che era emerso dalla relazione del curatore fallimentare e dalla dichiarazione del fallito acquirente dal curatore che l'imputato aveva consegnato a tale ovvero a società al medesimo riconducibili di fatto ed operanti anche esse nel settore della vendita di preziosi, il magazzino delle < e ciò al fine di estinguere i debiti con i creditori di di altro schema contrattuale, ma era certo - sostiene il ricorrente - che la cessione non era avvenuta senza contopartita economica, tanto che nella sentenza del Tribunale di Genova a carico dell'imputato poteva farsi rientrare sotto la previsione di cui all'art.217, comma 1, n.2 l.11, che aveva quindi eretto la Corte genovese nell'equiparare l'omesso approntamento di idoneo contro a supporto di detta cessione, ovvero la mancata costituzione di idonee garanzie di pagamento del prezzo, con le condotte di distrazione o di dolosa dissipazione, per cui, al più, la condotta dell'imputato la manifesta imprudenza dell'imprenditore, anche perché l'imputato aveva tentato di sanzionare la manifesta imprudenza dell'imprenditore, anche perché l'imputato aveva tentato di

formalizzarne il rapporto negoziale predisposto un accordo scritto il 15.5.04 ed un inventario in cui erano indicati i beni trasferiti.

Quanto all'attestazione confessoio del uesti aveva semplicemente ammesso di non essere in grado di fornire una giustificazione alla fiducia impropramente riconosciuta al faccendiere,

deduce con il secondo motivo - la motivazione dei giudici di appello era per relazione alla decisione del tribunale, ma il fatto era insussistente poiché il libro giornale è quello dell'inventari,

nonché i bilanci per gli esercizi 2004 e 2005, non erano stati aggiornati in quanto dall'aprile del 2004 la società aveva cessato ogni attività, con il trasferimento dei beni ai mentre i bilanci per gli esercizi precedenti erano disponibili.

Poteva quindi al più configurarsi - concilie il ricorrente - il meno grave reato di cui all'art. 217 l.fall., anche perché non era nella specie rinvenibile l'elemento soggettivo, in quanto se pure era sufficiente il dolo genetico, era tuttavia necessario che esso si atteggiasse quale dolo intenzionale, finalizzata a rendere impossibile o estremamente difficile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari dell'imposta fallita.

Osserva la Corte che il ricorso non è fondato.

La riduttiva ricostruzione degli accadimenti proposta dal ricorrente, oltre ad essere sostanzialmente retterativa delle doglianze già prospettate con l'atto di appello e compiutamente disattese dai giudici di secondo grado, non tiene conto delle inequivocabile risultante processuali che sono a fondamento che il curatore fallimentare, per quanto in questa sede interessata, non ha repetito alcuno bene in sede di inventario, né somme all'attivo della fallita, mentre l'imputato non risulta aver tenuto i bilanci degli anni 2004 e 2005, né le scritte e i libri contabili, per stessa ammissione del

E, infatti rimasto inconfestabile accertato - secondo quanto rimarcato dai giudici genovesi - del giudizio di colpevolezza del per le ipotesi di bancarotta adddebitategli.

E' infatti rimasto inconfestabile accertato - secondo quanto rimarcato dai giudici genovesi - con la scorsa attendibilità delle movimentazioni e delle consistenze di magazzino, come pure della movimentazione del conto cassa, inattendibile secondo le risultanze della relazione peritale e con la scorsa ammissione del


comunque non più tenuta dal 31.12.04 fino alla dichiarazione di fallimento, senza che inoltre vi sia stata tracciata alcuna somma di € 38.816,08 costitente la consistenza di cassa al 31.12.04.

Poiché la somma di € 38.816,08 costitente la consistenza di cassa al 31.12.04, essendo più in grado di corrispondere il canone per l'affitto di azienda nel quale si era già pagato i fornitori, nell'aprile del 2004, chiuso di fatto il negozio di Corso aveva "trasferito" presso la società come è risultato incostabilmente provato - giudici di merito della corte di Piacenza senza alcuna fatturazione e senza alcun contatto scritto e senza alcuna forma di impegno di € 248.192,00) al quale era stato in condizione di produrre neanche un inventario al riguardo.

Tale condotta del tutto certamente è stata ritenuta integrare gli estremi del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distruzione, avendo in tal modo il conseguimento merce per un impegno di € 248.192,00) ari. Garanzia, non per semplice negligenza, ma volontariamente e consapevolmente disperdeno così, in una situazione di conciliazione "crisi finanziaria" della società, l'intero patrimonio della sottolineato che ora dalla Corte si deve evidenziare la macroscopica e gravità delle irregolarità in parallelo, secondo anche le considerazioni sopra volte, vi è stato — come perciò ammesso impedito ai creditori di rivelarsi su di esso.

In parallello, secondo accese le considerazioni sopra volte, vi è stato — come perciò ammesso certo meramente negligente, dell'imputato, il quale ha reso volontariamente impossibile la costabilità indirette dal curatore — la temuta delle scritte contabili consonante all'atteggiamento, non meno che negligenza, dell'imputato, il quale ha reso volontariamente impossibile l'irregolarità nascosta nei movimenti di denaro e delle relative casse proprie e in maggior misura nel momento in cui veniva ad attuarsi il trasferimento del costitutiva patrimonio della fallita in base a semplici accordi verbali, e senza alcuna forma di garanzia, che avvano del consentito la dispersione di un patrimonio sociale di circa 300.000 euro.

All'effetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Al termine del ricorso si è quindi la costituita del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.




Rigettata il corso e condannata il ricorrente al pagamento delle spese processuali.  
Roma, 7 aprile 2015

P.Q.M.

Il CONSIGLIERE estensore  
*S. Giorgio - fmsc*

Il PRESIDENTE



Il Consiglio dei Soggetti